

**REGOLAMENTO INTERNO**  
**PER I SOCI VOLONTARI E LE SOCIE VOLONTARIE**  
**DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**  
**BOTTEGA DEL SOLE**

Sede legale: Via G. Matteotti 68 41012 Carpi

Codice Fiscale- Partita Iva: 02852180369

Albo società cooperative: numero                      data di iscrizione:

Sezione: Cooperativa a mutualità prevalente di cui gli articoli.....

Categoria: Cooperative Sociali

Registro delle Imprese:

**Art. 1** Le figure dei/delle soc\* volon\* di cui all'art. 2 della legge 381/91 e articolo 1 comma 1 si possono così distinguere:

**a)** Il singolo individuo che svolga prestazioni personali, gratuite, spontanee e contingenti all'interno della struttura organizzativa.

**b)** Il libero professionista che esegua una prestazione d'opera legata alle proprie conoscenze professionali.

**c )** Gli amministratori che svolgono gratuitamente tale ruolo all'interno della struttura cooperativa.

**d )** I consulenti che dedicano parte del loro tempo allo studio e ai progetti volti al miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della Cooperativa.

**Art. 2** L'ammissione a soci\*volontari\* avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito di presentazione della domanda scritta di ammissione. La richiesta di ammissione deve presentare i seguenti dati:

**a)** dati anagrafici, cittadinanza;

**b)** luogo di residenza, eventuale domicilio e recapiti telefonici;

**c)** codice fiscale;

**d)** titolo di studio ed eventuali titoli professionali;

**e)** settore in cui desidera prestare la propria opera;

**f)** giorni ed orari disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del direttore, valuterà e individuerà le modalità idonee a favorire l'inserimento del/della soci\* volon\* nell'attività della cooperativa.

Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione devono essere comunicati dal/dalla soci\* volon\* all'ufficio del personale.

**Art. 3** Ai/alle soc\* volon\* non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Con il/la soci\* volon\* non si instaura dunque alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte delle prestazioni rese in cooperativa.

**Art. 4** Le attività svolte dal/dalla soci\* volon\* sono individuate, decise e deliberate dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle necessità della cooperativa e tenendo conto della disponibilità di giorni ed orari già indicati nella domanda di ammissione del/della soci\* volon\*.

Il/ la soci\* volon\*, partecipando all'attività della cooperativa si impegna con il proprio apporto al buon funzionamento del settore in cui opera. L'impossibilità di tener fede agli impegni assunti per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al/alla

responsabile anche al fine di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attività.  
La prestazione lavorativa del soci\* volontari\* puo' essere considerata complementare e in nessun caso sostitutiva, del lavoro dipendente. Il/la soci\* volontari\* si impegna ad operare secondo i principi ispiratori della cooperativa e a seguirne la metodologia in atto.

**Art. 5** Ai/alle soci\* volontar\* si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A favore del/della volontari\* sarà comunque stipulata una polizza assicurativa, con costo a carico della cooperativa, per la copertura dei rischi derivanti da infortuni direttamente connessi all'attività di volontariato prestata in cooperativa.

Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il/la soci\* dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto al fine di avviare le pratiche necessarie e inviare entro due giorni il certificato di infortunio.

Per il calcolo del premio assicurativo, la presenza giornaliera in cooperativa dei/ delle volontar\* deve essere registrata con regolarità in appositi registri.

**Art. 6** Ai/alle soc\* volontar\* spetterà il rimborso delle spese che verranno individuate dal coordinatore del servizio nel quale il/la volontari\* presterà la propria attività. Tali spese dovranno comunque essere documentate e preventivamente concordate.

**Art. 7** La Cooperativa è tenuta ad informare i/le soci\* volontar\* che operano all'interno della struttura circa i piani di sicurezza, rischi e pericoli derivanti dallo svolgimento di determinati compiti, nonché a garantire la prescritta sorveglianza sanitaria.

I/le soci\* volontar\* sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dal Dlgs 81/08 e dal Dlgs 242/96 e successive modifiche e integrazioni. Quando è necessario saranno dotati degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa a loro affidata.

**Art.8** La cooperativa provvede alla formazione del/della soci\* volontari\* sia per la sopraccitata prevenzione antinfortunistica, sia sulla metodologia e l'organizzazione del lavoro nel settore in cui si troverà ad operare per l'uso specifico di strumenti o di attrezzi .

**Art. 9** Nei casi in cui il/la soci\* volontari\* assuma un atteggiamento non conforme alle finalità della cooperativa e al presente regolamento, può incorrere nel provvedimento di esclusione a norma dello statuto della cooperativa.

La stessa verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo contestazione dell'addebito al socio.

Il/la soci\* volontari\* che per motivi personali non sia più in grado di prestare la proprio collaborazione, può recedere dal rapporto associativo presentando domanda scritta di recesso al Consiglio di Amministrazione.

**Art. 10** Nel caso in cui la Cooperativa decida di erogare un ristorno ai soci, esso sarà rilevato quale componente di conto economico nell'esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore. Questo in linea con il Principio Contabile OIC28 applicabile dal 2023.

**Art. 11** I prestiti fruttiferi effettuati dai soci nei confronti della Cooperativa matureranno un interesse al tasso del 1% annuo.